C O M U N E
D I T E R N I

DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
U.O. Progettazione e gestione urbanistica

03-OP-097

Presa d'atto del C.C., ai sensi art. 32 comma 9 LR 1/2015, modifica provvedimento di vincolo per stralcio immobile dai beni culturali sparsi sul territorio agricolo

Loc.San Bartolomeo

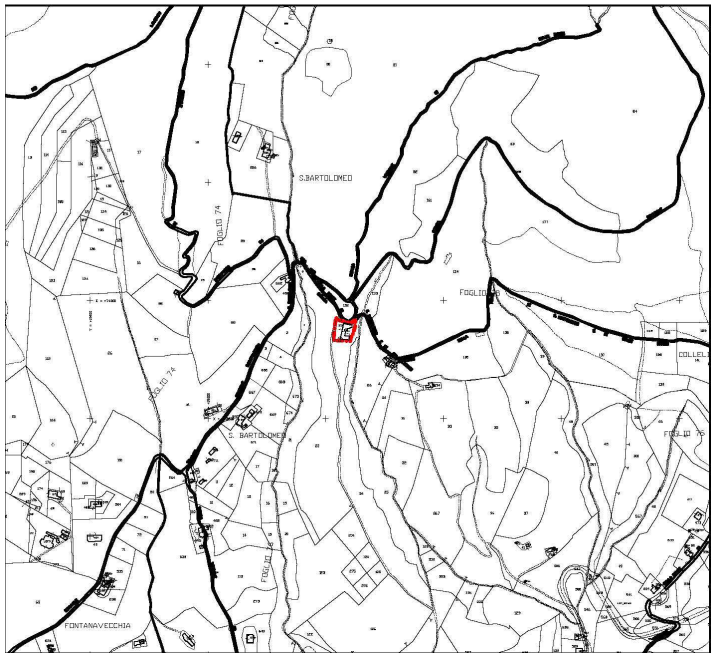

		Approvazione: Delibera di C.C. n. 126 del 10.12.2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	DATA:
	FILE:

DIRIGENTE
ING. RENATO PIERDONATI

PROGETTISTI
ARCH. CINZIA MATTOLI

COLLABORATORI
ARCH. STEFANO BALDIERI
M.A. ROBERTA MORICONI

03-OP-097
Presa d'atto del C.C., ai sensi art. 32 comma 9 LR 1/2015,
modifica provvedimento di vincolo per stralcio immobile dai beni culturali sparsi sul territorio agricolo
Loc.San Bartolomeo

Relazione illustrativa

L'immobile oggetto della presente presa d'atto è distinto catastalmente al fg. 76, part. 23 (poi divenuta part. 766) ed è inserito nel Censimento e catalogazione dei beni culturali sparsi sul territorio agricolo, redatto ai sensi dell'art. 8, c. 8 della L.R. n. 53/74 e approvato con DCC n. 149 del 13.10.2003. Nel PRG vigente per l'immobile è stato confermato l'inserimento in *zone E – edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale* di cui all'art. 98 come villa Ea1(74).

Con ricorso al T.A.R. n. 678/2004 la Società Immobiliare Italiana (S.Imm.It srl) in persona del legale rappresentante p.t.. rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ranalli, ha impugnato l'inserimento dell'immobile nell'elenco dei beni sparsi per diverse motivazioni.

Con Sentenza Reg. Prov. Coll. n. 799/2017 del 13.12.2017, il T.A.R. Umbria ha accolto il citato ricorso e, per l'effetto, ha annullato la delibera consiliare n. 149/2003 nella parte in cui classifica l'immobile del ricorrente fra i "beni culturali sparsi". L'A.C. non ha inteso proporre appello ed ha archiviato la relativa vertenza.

Per quanto sopra esposto la presente modifica è redatta in esecuzione della citata sentenza e non comporta alcuna modifica alla consistenza urbanistica, rispetto al PRG vigente, pertanto ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 32 della LR 1/2015 che stabilisce "non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione e di normative regionali, nonché di piani di settore sovraordinati immediatamente applicabili."